

15 minuti di assenza per motivi medici = 1 giorno di malattia?

Risposta del 22 gennaio 2018 all'interpellanza presentata l'11 gennaio 2018 da Raoul Ghisletta

L'interpellante si attiene al testo.

VITTA C., DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE E DELL'ECONOMIA -

Con l'interpellanza dell'11 gennaio scorso il deputato Raoul Ghisletta ha posto alcune domande al Consiglio di Stato concernenti in particolare il conteggio delle assenze in applicazione dell'art. 30 della legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti [LStip; RL 2.5.4.4] in vigore dal 1° gennaio 2018 e dell'art. 63 del regolamento dei dipendenti dello Stato [RL 2.5.4.1.1].

A titolo di premessa rilevo che l'art. 63 cpv. 2 del regolamento si riferisce al computo dei giorni di assenza con inabilità lavorativa, anche parziali, correlati a malattia, infortunio non professionale e cura medica autorizzata dal Servizio medico del personale. Non si riferisce ad altre assenze per visita medica. Per visita medica si intende invece tutte le visite mediche, anche specialistiche, che possono rendersi necessarie per accertamenti, controlli medici o terapia puntuale del caso. Queste ultime non sono computate quale giorno di assenza. Invece per cura medica autorizzata dal servizio medico del personale si intendono le cure alle quali la persona si deve sottoporre con una certa regolarità nell'ambito di un trattamento di una patologia che determinano perciò delle assenze frequenti.

Può trattarsi di una cura medica eseguita con regolarità dal medico stesso oppure prescritta e poi delegata dal medico ad altri operatori sanitari, a condizione che essa sia riconosciuta dall'assicurazione di base contro le malattie. Casi tipici sono la fisioterapia, l'ergoterapia, l'agopuntura, la psicoterapia e altre cure mediche specifiche che devono essere eseguite in modo frequente e regolare. Trattandosi di un trattamento nell'ambito di cura per malattia o infortunio riconosciuto dalla LAMal, rispettivamente dalla legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni, l'assenza è gestita quale assenza giustificata da malattia o infortunio con il relativo computo dei giorni di assenza, alla stessa stregua di un'inabilità lavorativa parziale nell'ambito di malattia e infortunio. L'autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione della necessaria documentazione medica dal servizio medico del personale che indica il numero necessario dei trattamenti prescritti, rispettivamente la durata della cura prevista, nonché la frequenza con la quale essa viene eseguita. Il servizio medico informa i dipendenti sulla modalità di gestione ottimale dell'assenza pianificabile, come previsto nell'art. 25 del regolamento.

In merito alle singole domande rispondiamo come segue:

1. Come valuta le reazioni negative che il nuovo sistema di computo dei giorni di assenza per malattia/infortuni non professionali sta suscitando tra le/i dipendenti cantonali?

Ritiene possibile prevedere una valutazione degli effetti perversi che esso crea e una sua correzione ?

Da inizio anno sono stati chiesti diversi chiarimenti sull'argomento, in particolare al Servizio medico del personale. Una volta spiegata la differenza tra il computo dei giorni di assenza correlata a visita medica e il computo invece delle assenze correlate a cure mediche autorizzate, computo identico a quello adottato per l'inabilità lavorativa parziale correlata a malattia o infortunio, i dipendenti cantonali hanno ben compreso la fattispecie.

A questo proposito, in generale, è apparsa una maggiore disponibilità a voler spostare gli appuntamenti per le cure mediche frequenti, laddove possibile, in una fascia oraria che non richieda un'assenza dal lavoro. Oppure in alternativa, in caso di assenza di poco conto, giustificare l'assenza come affari privati, qualora si volesse evitare che tale assenza rientri nel computo dei giorni di assenza durante il periodo di osservazione di 900 giorni. Nel merito dei possibili effetti perversi menzionati nella domanda, non risulta chiaro a cosa si faccia riferimento. Se per effetto perverso si intende tuttavia la tendenza di dipendenti pubblici ad accumulare un'assenza temporale effettiva pari al computo giornaliero, il Consiglio di Stato, oltre a confidare nel senso di responsabilità dei dipendenti pubblici, evidenzia che per il tramite dei servizi centrali del personale, in collaborazione con il medico del personale, assicura una supervisione sulle assenze e valuterà se del caso le situazioni particolari che dovessero manifestarsi.

2. Ritiene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le visite mediche?

Come esposto nella premessa, le assenze correlate a visite mediche ordinarie, ad eccezione di quelle autorizzate dal servizio medico del personale, anche specialistiche, che possono rendersi necessarie per accertamenti, controlli medici o terapie puntuali del caso, non sono computate tra gli eventi di malattia e infortunio.

3. Ritiene giusto computare tra gli "eventi" di malattia/infortunio non professionale le assenze legate a visite e problemi durante la gravidanza?

Come per la domanda precedente, le assenze legate a visite mediche durante la gravidanza non sono computate tra gli eventi di malattia e infortunio. Per quanto concerne eventuali problemi durante la gravidanza che determinano un'assenza lavorativa, la stessa è computata alla stregua delle assenze per malattia.

4. Nelle statistiche sulle assenze per malattia e infortunio dei dipendenti cantonali 15 minuti di assenza giornaliera saranno calcolati d'ora in poi come 1 giorno di assenza?

Le statistiche sulle assenze, in particolare quelle riportate sul rendiconto del Consiglio di Stato manterranno la logica fin qui utilizzata, ovvero verrà calcolata la somma di tutti gli episodi di assenze in ore, riportate poi in giornate lavorative.

5. Infine nel calcolo dei 18 mesi di assenza continui o discontinui, dopo i quali l'autorità di nomina può dare la disdetta al dipendente per giustificati motivi in base all'art. 60 cpv. 3 lett. b LORD, la/il dipendente che effettua 15 minuti di assenza giornaliera per motivi di malattia/infortunio è come se avesse effettuato 1 giorno di assenza oppure il calcolo continuerà a essere fatto in modo preciso, sommando le assenze parziali in una giornata lavorativa? Tale calcolo inoltre verrà fatto sommando tutte le assenze per malattia/infortunio che il dipendente ha effettuato durante la sua carriera oppure il Consiglio di Stato intende delimitare un ragionevole periodo di osservazione?

Il Consiglio di Stato conferma che il nuovo sistema di computo delle assenze previsto dalla Lstip è trasposto, per motivi di coerenza, anche al periodo di assenza di 18 mesi sanciti dall'art. 60 cpv. 3 lett. b della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti [LORD; RL 2.4.5.1]. Mi preme tuttavia evidenziare la formulazione potestativa dell'art. 60 della LORD, formulazione che conferisce al Consiglio di Stato un'autorità di

nomina, un ampio potere di apprezzamento e decisionale. Le valutazioni saranno pertanto esperite come nel passato soppesando attentamente tutti gli elementi in gioco e non limitandosi al solo criterio temporale che, seppur indicativo, non è determinante ai fini delle valutazioni finali. Il Governo si riserva tuttavia un certo rigore nei casi di manifesto abuso. Per quanto concerne la retroattività temporale delle valutazioni, evidenziamo che la LORD non definisce nello specifico una data di riferimento a partire dalla quale si debba iniziare a computare le assenze cumulate ai fini del calcolo, considerando tuttavia che un periodo certamente ragionevole, ma non delimitato a priori, può estendersi su più anni a ritroso.

Soddisfatto l'interpellante, l'atto parlamentare è dichiarato evaso.